

**POLIZZA “SOLOUNA! PASSIONE ASSICURATA”  
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
DEFINIZIONI**

---

Nel testo che segue si intende per:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa denominata “SOLOUNA! Passione Assicurata”; può essere assicurato solo il titolare di un abbonamento ad eventi sportivi delle società sportive identificate nell'allegato 1 e che abbia aderito tramite sottoscrizione del modulo di adesione (allegato 2);
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Autovettura assicurata:** l'autovettura di proprietà dell'Assicurato, utilizzata per recarsi all'evento sportivo;
- **Contraente:** Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- **Franchigia:** importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Massimale:** importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare;
- **Società:** Arca Assicurazioni S.p.A.;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati alla Società.

### **Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

### **Art. 5 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 – Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base di n. 100 abbonamenti assicurati alla data della stipula della polizza. Tale premio resta in ogni caso acquisito dalla Società. Il premio pattuito è quello che figura nel prospetto di polizza e viene applicato su ogni abbonamento assicurato.

Alla fine di ogni due mesi il Contraente deve comunicare alla Società il numero delle polizze esistenti e i dati identificativi degli Assicurati (cognome, nome, codice fiscale, ragione sociale della società sportiva, numero dell'abbonamento, data di adesione), affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti le comunicazioni dei dati necessari per la regolazione del premio o non provveda al pagamento della differenza attiva dovuta, la Società potrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale l'assicurazione resterà sospesa fino al giorno successivo a quello in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi, fermo il disposto di cui all'Art. 2.

### **Art. 7 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 8 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **Art. 9 – Deroga agli obblighi del Contraente e dell'Assicurato**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente alla Società le generalità degli Assicurati. La Società dispensa il Contraente e l'Assicurato dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 del codice civile.

### **Art. 10 – Foro competente**

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

## Art. 11 – Oggetto dell'assicurazione

**Sez. A – Scippo / Rapina** – Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti del massimale di Euro 250,00 e di un sinistro per periodo assicurato, i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione o danneggiamento di oggetti personali (compreso il denaro contante, nel sottolimito di Euro 50,00, e l'abbonamento sportivo) portati dall'Assicurato al di fuori dell'abitazione di residenza, avvenuti a seguito di scippo o rapina da un'ora prima ad un'ora dopo l'avvenimento sportivo compreso nella validità dell'abbonamento al quale è abbinata la polizza assicurativa. L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato stimando il costo di rimpiazzo dei beni sottratti o danneggiati con altri nuovi od equivalenti, ed applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni stessi.

**Sez. B – Responsabilità Civile** – Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale di Euro 5.000,00 e dedotta la franchigia di Euro 100,00, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi all'interno dell'impianto sportivo e nell'arco temporale in cui si svolge l'avvenimento compreso nella validità dell'abbonamento al quale è abbinata la polizza assicurativa.

Non sono considerati terzi i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché le persone che risiedono stabilmente con lo stesso.

**Sez. C – Garanzia Auto / Atti vandalici** – Arca Assicurazioni risponde, nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 e dedotta la franchigia di Euro 1.000,00, dei danni diretti subiti dall'autovettura assicurata a seguito di atti di vandalismo da un'ora prima ad un'ora dopo l'avvenimento sportivo. Il valore dei danni sarà così calcolato:

- In caso di danno parziale al veicolo l'indennizzo viene determinato in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei ricambi pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa, senza applicazione del degrado d'uso. L'indennizzo complessivo, nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 e dedotta la franchigia di Euro 1.000,00, non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- In caso di danno totale al veicolo viene indennizzato il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero e nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 e dedotta la franchigia di Euro 1.000,00. Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base al valore pubblicato dal listino specializzato di "Quattroruote". Per i veicoli non riportati nella suddetta pubblicazione il valore commerciale viene desunto dalle valutazioni di mercato.

## Art. 12 – Effetto e durata della garanzia

Nei confronti dei singoli Assicurati, la garanzia ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione e vale per la durata dell'abbonamento ad eventi sportivi al quale è abbinata la polizza assicurativa, limitatamente all'arco di tempo in cui si svolgono i singoli eventi. Per le garanzie Scippo/Rapina e Atti Vandalici la garanzia è estesa ad un'ora prima ed un'ora dopo lo svolgimento dell'evento.

## Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato provvederà alla denuncia dell'evento con l'indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e descrizione dell'evento, mediante lettera raccomandata a.r. inviata a Direzione Commerciale – Banca popolare dell'Emilia Romagna – Via San Carlo 8/20 Modena, o lettera semplice consegnata a mano alla medesima, entro cinque giorni feriali dall'infortunio. Per facilitare questo adempimento è stato predisposto un modulo di denuncia (allegato 3). In caso di scippo/rapina e/o atto vandalico l'Assicurato dovrà altresì denunciare l'accaduto alle Autorità competenti.

Successivamente la Banca Contraente provvederà, entro cinque giorni feriali dal ricevimento della denuncia, a dare comunicazione alla Società trasmettendo alla stessa tutta la documentazione ricevuta dall'Assicurato, anche via fax. L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. Inoltre in caso di sinistro il Contraente rilascerà una certificazione attestante la qualifica di assicurato del soggetto che richiede l'indennizzo.

**Allegato 1:**  
**Elenco delle Società Sportive i cui abbonati possono aderire a “SOLOUNA! Passione Assicurata”**

Prov.	Sport	Nome società	Città	Cat. 02/03	Nome sponsor 01/02
BO	Calcio	Bologna Football Club 1909	Bologna	A	
		Imolese Associazione Calcio Srl	Imola	C2	
		Castel S. Pietro Terme Srl	Castel S. Pietro	D	
		A.C. Mezzolara Budrio	Budrio	D	
		A.C. Boca Ba.Sca.	Galliera Bologna	D	
		A.C. Felsina San Lazzaro Srl	S. Lazzaro	D	
	Basket M	Virtus Pallacanestro Bologna	Bologna	A1	Kinder
		Fortitudo Pallacanestro Srl	Bologna	A1	Skipper
		Progresso Basket Castelmaggiore Srl	Castelmaggiore	A2	Bignami Castelmaggiore
		Andrea Costa Imola Basket	Imola	A2	Finlattice Imola
	Pallavolo F	Team Volley Imola Srl	Imola	A1	Famila
Rugby	Rugby Bologna 1928 Srl	Bologna	A		
Baseball	Fortitudo B.C. 1953	Bologna	A1	Italeri Fortitudo Bologna	
	Red Skins Baseball e Softball Club	Imola	A2	New Company Imola	
FC	Calcio	Associazione Calcio Cesena Spa	Cesena	C1	
		Calcio Forlì Srl	Forlì	D	
	Pallavolo M	Volley Forlì Srl	Forlì	A2	Conad Volley Forlì
FE	Pallavolo F	Icot Volley Forlì S.r.l.	Forlì	A2	Icot
	Calcio	Società Polisportiva Ars ed Labor Spa	Ferrara	C1	
	Basket M	Basket Club Ferrara Srl	Ferrara	A2	Sinteco
MO	Calcio	Modena Football Club Spa	Modena	A	
		Sassuolo Calcio Unione Sportiva	Sassuolo	C2	
		Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio	Castelfranco E.	D	
		A.C. Fiorano Srl	Fiorano M.	D	
		Virtus Pavullese	Pavullo	D	
		Calcio Carpi Srl	Carpi	Ecc.	
	Pallavolo M	Daytona Volley Srl	Modena	A1	
	Pallavolo F	Modena Volley Srl	Modena	A1	Edison
		Volley 2000 Spezzano	Fiorano M.	A2	Johnson Matthey Spezzano
		Polisportiva Solierese Pallavolo	Soliera	A2	Acetum Forme
Baseball	Modena B.C. Scarl	Modena	A1	GB Ricambi Modena	
PC	Calcio	Piacenza Football Club	Piacenza	A	
		Fiorenzuola Unione Sportiva 1922 Srl	Fiorenzuola	C2	
	Rugby	Piacenza Rugby Club 1947 Srl	Piacenza	A	Two Net
	Pallavolo M	Copra Volley	Piacenza	A1	Copra Piacenza
	Baseball	Piacenza Baseball	Piacenza	A2	Copra Piacenza

Prov.	Sport	Nome società	Città	Cat. 02/03	Nome sponsor 01/02
PR	Calcio	Parma Associazione Calcio Spa	Parma	A	
		Crociati Parma Srl	Parma	D	
	Basket F	Associazione Sportiva Basket Parma	Parma	A1	Meverin
	Rugby	GR.A.N. Rugby Parma	Parma	Super 10	
	Rugby	Rugby Parma F.C.	Parma	Super 10	Overmach
	Baseball	CUS Parma	Parma	A1	Cantine Ceci Parma
		Collecchio B.C.	Collecchio	A2	Collecchio B.C.
Junior Parma B.C.		Parma	A2	Junior Parma Baseball	
RA	Calcio	Ravenna Calcio Srl	Ravenna	D	
		Faenza Calcio Srl	Faenza	D	
		Russi	Russi	D	
		Massa Lombarda	Massa Lombarda	D	
		U.S. Baracca Calcio Srl	Lugo	D	
	Basket F	Club Atletico Faenza	Faenza	A1	HS Penta
	Basket F	Vis Basket Ravenna	Cervia	A2	Moviter Cervia
	Pallavolo F	Olimpia Teodora Ravenna Srl	Ravenna	A1	Starfin Ravenna
Baseball	B. S. C. Godo	Russi	A2	De Angelis Godo	
RE	Calcio	Reggiana Associazione Calcio Spa	Reggio Emilia	C1	
		Brescello Unione Sportiva Spa	Brescello	C1	
		U.S. Reggiolo	Reggiolo	D	
	Basket M	Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia Srl	Reggio Emilia	A2	Bipop-carire
	Basket F	Associazione Sportiva Juvenilia Reggio Emilia	Reggio Emilia	A2	Techna
		Tresinaro Basket	Scandiano	A2	Careca Scandiano
	Pallavolo F	Pallavolo Reggio Emilia Srl	Reggio Emilia	A1	Cerdisa
	Baseball	Poviglio B.C.	Poviglio	A2	S3 Soncini Poviglio
A.S. Reggio Baseball		Reggio Emilia	A2	Palfinger Reggio Emilia	
RN	Calcio	Rimini Calcio Football Club Srl	Rimini	C2	
		San Marino Calcio Srl	S. Marino	C2	
		A.C. Bellaria Igea Marina	Bellaria I.M.	D	
		A.C. Valleverde Riccione	Riccione	D	
		A.S. Santarcangeloese	S. Arcangelo di R.	D	
	Basket M	Basket Rimini Srl	Rimini	A2	Conad Rimini
	Baseball	A.S. Rimini	Rimini	A1	Semenzato Casa d'Aste
		S. Marino B.C.	S. Marino	A2	T&A S. Marino
A.S. B.C. Riccione		Riccione	A2	Libertas Riccione Baseball	